



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Ufficio della Sindaca

Viale Resistenza n. 2 - 29010 Sarmato - Piacenza

Tel. 0523.887827 fax 0523.887784

e-mail: sindaco@comune.sarmato.pc.it

Sarmato, 01.04.2025

Spett.le

ARPAE

Servizio Autorizzazione e Concessioni

aoppc@cert.arpa.emr.it

E, p.c.:

PREFETTURA DI PIACENZA

c.a. Ill.mo prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

protocollo.prefpc@pec.interno.it

PROVINCIA DI PIACENZA

29121 PIACENZA

provpc@cert.provincia.pc.it

ARPAE - APA Ovest

Servizio Territoriale PC

aoppc@cert.arpa.emr.it

ARPAE - Direzione Tecnica Servizio Gestione Demanio Idrico

c.a. Colla Tiziana

dirgen@cert.arpa.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

29121 PIACENZA

protocollounico@pec.ausl.pc.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per le Province di Parma e Piacenza - 43121 PARMA

sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna

40121 BOLOGNA

dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza

29121 PIACENZA

com.piacenza@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) - Sezione UNMIG dell'Italia

Settentrionale - Divisione VI - 40125 BOLOGNA

unmig.bologna@pec.mase.gov.it

Ministero della Difesa

- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 2°

Reparto – 6^ Divisione

00196 ROMA

geniodife@postacert.difesa.it

- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"

40123 BOLOGNA

cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Comando Marittimo Nord (MARINANORD)

Ufficio Infrastrutture e Demanio

19100 LA SPEZIA

marina.nord@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare

Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e

Patrimonio - Ufficio Servitù Militari

20129 MILANO

aeroregione1@postacert.difesa.it

**Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile** - Serv. Sicurezza Territoriale e

Protezione Civile Piacenza

29121 PIACENZA

stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Consorzio di Bonifica di Piacenza

29122 PIACENZA

cbpiacenza@pec.it

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna

Servizi Idrici e Rifiuti

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia

Occidentale

c/o Unione Montana Appennino Parma Est

43013 Langhirano (PR)

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

RFI - Direzione Opera va Infrastrutture Territoriale

20019 Milano (MI)

rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it

ANAS S.p.A.

Struttura territoriale Emilia Romagna

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Infrastrutture e Re Italia - Area Centro Nord

Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: istanza di annullamento d'ufficio della DET – AMB – 2024 – 6653 del 28/11/2024 nonché dei verbali della Conferenza dei Servizi

La sottoscritta Claudia Ferrari, nella Sua qualità di Sindaca del Comune di Sarmato, in coerenza ed esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 27 del 31.03.2025 chiede espressamente che lo spett.le Ente in indirizzo voglia annullare d'ufficio la determinazione in oggetto ritenendola illegittima per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

A

IN VIA PRELIMINARE

LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Sarmato è legittimato a formulare la richiesta quale esponente della comunità locale
Il Comune inoltre, essendo soggetto partecipe della Conferenza dei Servizi, non era legittimato all'impugnativa diretta del provvedimento gravato ma, sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa è comunque titolato a formulare la presente richiesta.

E' stato infatti stabilito:

“Le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, non rientranti tra le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili, che vogliano contestarne gli esiti hanno **a disposizione esclusivamente un potere sollecitatorio nei confronti dell'amministrazione procedente che può,**

nell'ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall'art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.

Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale, significherebbe frustrare la ratio semplificatoria della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

Infatti, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l'art. 14 quater, comma 2, L. n. 241 del 1990 che, nel limitare le contestazioni delle autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l'emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere contestazioni al di fuori di quanto consentito dalla legge che ritarderebbero la procedura.

Inoltre, riconoscere l'impugnazione avverso il provvedimento finale in favore di chi, pur potendo partecipare alla conferenza di servizi, non vi abbia partecipato, vorrebbe dire legittimare condotte contrastanti con il principio di buona fede e leale collaborazione, previsto dall'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990, nonché con il meccanismo semplificatorio rappresentato dal silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4." (TAR Campania -Sez. I – Napoli, 11/4/2024, n. 2407)

B

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE

ILLEGITTIMITA' DELL'INTERO PROCEDIMENTO

- 1) la società APIS PC1 Società Agricola srl ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 D.l. n. 387/2023 relativamente alla realizzazione di un metanodotto per una lunghezza complessiva di 1180 ml chiedendo di poter realizzare:
 - a) **impianto di biometano sviluppato su una superficie di circa 5,3 ha;**
 - b) un **metanodotto di connessione;**
- 2) le aree interessate dagli impianti sarebbero così classificate:
 - a) **area impianti: zona agricola normale**
 - b) **area metanodotto – ambito agricolo periurbano**

- 3) l'Autorizzazione richiesta unica comprenderebbe anche l'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza dell'ARPAER inclusa quella per le emissioni in atmosfera e di utilizzazione agronomica (art. 3 DPR n. 59/2013 ed art. 112 D.Lo 152/2006);
- 4) **il Comune di Sarmato aveva sempre rappresentato l'assenza degli atti di proprietà che avrebbero dovuto intervenire prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio;**
- 5) **ARPAER, con nota 27/9/2024, ha affermato la sufficienza ed idoneità della stipula di un "contratto preliminare in forma pubblica e trascritta", con ciò contravvenendo al parere del Comune;**
- 6) ARPAER ha altresì affermato la sussistenza della conformità urbanistica poiché la variante urbanistica sarebbe divenuta efficace a far tempo dalla pubblicazione degli atti di variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Ci si permette di osservare che un tal modo di procedere risulta **in palese violazione con la normativa urbanistica ed edilizia in quanto:**

- a) la **disponibilità del terreno deve necessariamente preesistere rispetto alla domanda di permesso-autorizzazione.** A tal fine se anche può ritenersi idoneo un contratto preliminare lo è se tale contratto attribuisce al promittente acquirente il diritto a realizzare quanto oggetto della domanda, il che non risulta nella fattispecie, con correlativa illegittimità del rilasciato permesso.

Al riguardo si evidenzia che anche di recente il **TAR Puglia – Bari – Sez. III, sent. 15/3/2025** ha così statuito:

“E' inammissibile un ricorso proposto per l'annullamento in s.g. del silenzio serbato dalla P.A., in ordine ad una istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto agrolvoltaico, a mezzo di Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), nel caso in cui: a) il Comune, per il tramite del SUAP, dopo aver ricevuto la domanda, abbia provveduto al tempestivo invio della stessa, unitamente a tutta la documentazione allegata, al Consorzio A.S.I. per il parere di competenza; b) il Consorzio abbia formalmente reso e trasmesso all'Ente locale parere negativo; c) **il ricorrente, interessato alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia privo del requisito della proprietà del terreno interessato o della relativa disponibilità in forza di un titolo astrattamente idoneo all'esercizio dei diritti reali sull'area. La proprietà dell'area costituisce condizione legale di efficacia del procedimento semplificato essendo incompatibile con la natura accelerata della procedura l'eventuale tardiva acquisizione di diritti reali sull'area medesima.** In difetto

dunque di un valido titolo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'istante è privo in radice dell'interesse a ricorrere avverso il mancato pronunciamento dell'amministrazione titolare della potestà di provvedere dal momento che l'accertata mancanza della proprietà dell'area preclude l'esame del merito dell'istanza; non sussiste, pertanto, un obbligo di provvedere nel senso auspicato dalla parte istante."

Né può ritenersi sufficiente la circostanza che l'atto di compravendita sia stato acquisito successivamente alle conclusioni della Conferenza dei Servizi e ciò in quanto tale documento avrebbe dovuto essere preventivamente analizzato dal Comune di Sarmato che era ed è il soggetto titolato al rilascio del permesso di costruire;

- b) è stata erroneamente ritenuta la conformità urbanistica allorquando la variante non era ancora efficace poiché non ancora pubblicata sul BURER e neppure era stata aggiornata la cartografia.

Oltre a ciò ci si permette di segnalare che la variante allo strumento urbanistico avrebbe dovuto preventivamente sottoporsi all'esame del consiglio comunale che è l'organo comunale competente in materia di pianificazione urbanistica.

C NEL MERITO

In primo luogo si rimarca che ARPAER ha ritenuto che i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi avrebbero avuto titolo ad esprimere il loro parere solo sulle materie di competenza dell'Ente di appartenenza e non già su altre.

Tale affermazione non corrisponde al dato normativo e, pertanto, **ARPAER di fatto ha impedito ai diversi partecipanti alla Conferenza di esprimere la loro posizione su quanto rappresentato ed eccepito dal Comune.**

Si insiste pertanto su tutto quanto esposto e verbalizzato nel corso della seduta del 7/11/2024 e che di seguito si trascrive:

- "1) La richiedente non ha risposto ad alcune questioni evidenziate dalla Conferenza. In particolare non ha risposto relativamente ai terreni destinati ad accogliere il digestato, nonostante la questione sia stata espressamente evidenziata dalla Conferenza. La questione è semplice: la richiedente ha depositato lettere di intenti di aziende che in realtà, sulla base di quanto risulta dagli atti depositati presso altre P.A., hanno la disponibilità di

una minor estensione di aree rispetto a quelle indicate nelle lettere di intenti. Ciò ovviamente incide sulla dimostrazione della sussistenza o meno dei presupposti per lo spandimento del digestato;

- 2) nessuna risposta si è rinvenuta relativamente al flottante suino; di fatto la ditta ha riconosciuto la sua attuale mancanza (mancanza che, peraltro, doveva ritenersi esserci anche al momento della domanda poiché le limitazioni dovute alla cd “peste suina” sono esistenti da tempo);
- 3) la ditta di fatto ha riconosciuto l’inesistenza di contratti ma, come rilevato dalla Conferenza dei Servizi, le lettere di intento non possono ritenersi sufficienti (basti pensare che la relativa violazione non comporterebbe la responsabilità contrattuale per l’ipotesi di inadempimento). Per assicurare quanto previsto e richiesto al fine di assicurare la correttezza della gestione dell’impianto (e prevenire eventuali violazioni) si ritengono insufficienti, anche nell’attuale fase autorizzatoria, mere lettere di intenti, ben essendo possibile stipulare contratti vincolanti, sottoposti a condizione sospensiva, che non prevedano clausole di recesso unilaterale e prevedano adeguate penali;
- 4) la DGR 26/3/2012 n. 362 al punto 3.1 prevede che nelle aree di superamento (zone rosse ed arancio della cartografia riportato nella medesima DGR – tra le quali rientra quella in questione) occorre dimostrare che le emissioni in atmosfera generate da un nuovo impianto sono compensate dallo spegnimento o dalla riduzione di sorgenti emissive preesistenti.

La DGR prevede che il progetto deve essere corredato da un apposito computo emissivo come dettagliato al punto 3.2 della DGR.

La stessa richiedente ha dichiarato che l’impianto comporta n. 37 viaggi giornalieri (in realtà in certi periodi dell’anno i viaggi sono ben di più mentre in altri periodi possono essere in numero inferiore) e, pertanto, sicure emissioni di PM 10 generate da tale flusso veicolare.

Orbene dagli atti non risulta l’esistenza del necessario computo emissivo, il che impedisce, allo stato, il rilascio della chiesta autorizzazione poiché in violazione dell’indicata DGR;

- 5) evidente risulta la contraddizione tra le lettere di intento depositate e la relazione tecnica. Invero le lettere di intento (che, come detto, si ritengono peraltro inidonee, ritenendosi necessaria la sottoscrizione di contratti condizionati) indicano un apporto di paglia di

cereali che richiede la disponibilità di 2.300 ettari per il successivo mentre la relazione tecnica indica l'apporto di stocchi di mais che richiedono la disponibilità di 1.500 ettari.

La richiedente indica la disponibilità di 1.500 ettari che deve ritenersi insufficiente poiché la documentazione prodotta (lettere di intenti) indica paglia di cereali derivante dalla lavorazione del grano. Sul punto nel dettaglio si rinvia all'allegata relazione 26/9/2024 del CRPA (consulente del Comune)".

ARPAER ha ritenuto di non condividere i rilievi formulati dallo scrivente Comune ma non si condividono le motivazioni di rigetto verbalizzate nel corso della medesima seduta (invero, anche per quanto sopra detto, sottratte al contraddittorio) in quanto:

- a) sul titolo di disponibilità si rinvia a quello che è già stato scritto sub B a);**
- b) sulla conformità urbanistica si rinvia a quello che è già stato scritto sempre sub B b);**
- c) relativamente ai terreni destinati all'utilizzo agronomico del digestato ed alla mancanza del necessario flottato suino i documenti posti all'esame della Conferenza hanno confermato i rilievi sub C1, C2 e C3 sopra ricordati;
- d) le indicazioni di cui alla DGR 26/3/2012 indicano la necessità di approfondimenti e valutazioni in materia di emissioni in atmosfera che si ritengono costituire un principio generale di buona amministrazione al fine dell'esercizio dei poteri istruttori e decisorii relativamente alla realizzazione di impianti che generano emissioni in atmosfera.**
Ne consegue l'irrazionalità dell'istruttoria (rectius: della mancata istruttoria) a causa della purtroppo mancata valutazione degli impatti in atmosfera e dei possibili danni alla salute, anche considerando l'ubicazione dell'impianto quasi a fregio dell'abitato;
- e) nessuna risposta è stata fornita relativamente al rilievo sub C 5 con correlativo difetto di istruttoria ed omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

* * *

In considerazione di quanto sopra si chiede che l'ill.mo Ente in indirizzo voglia annullare d'ufficio l'autorizzazione in oggetto nonché i verbali delle sedute del 07/10/2024 e del 07/11/2024.

Con osservanza.

La Sindaca
Dott.ssa Claudia Ferrari
(firmato digitalmente)